

# **Deliberazione n. SCCLEG/30/2010/PREV**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

**nell'adunanza del 29 novembre 2010**

\* \* \* \*

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

**vista** la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;

**visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**visto** l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**visto** l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

**visto** l'art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

**visto** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

**visto** il DPCM del 5 ottobre 2010, con il quale è stato conferito l'incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lvo n. 165/2001, al dr. Francesco Bevere;

**vista** la nota prot. n. 1380/Fasc 372 del 23 novembre 2010 con la

quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell'atto sopra citato;

**vista** l'ordinanza in data 23 novembre 2010, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 29 novembre 2010 il Collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità per l'esame della questione proposta;

**vista** la nota del 24 novembre 2010 della Segreteria della Sezione, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretariato Generale e Dipartimento della funzione pubblica), al Ministero della salute (Gabinetto) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato);

**udito** il relatore Consigliere dott. Vittorio Giuseppone;

**intervenuiti** i rappresentanti del Ministero della salute: dott. Mario Di Mezza, Capo di Gabinetto e il dott. Giuseppe Celotto, Direttore Generale del personale;

**Ritenuto** in

## **F A T T O**

Con il DPCM in epigrafe è stato conferito al dr. Francesco Bevere l'incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del d.lvo 165/2001, di Direttore generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, nell'ambito del Dipartimento della Qualità del Ministero della salute.

L'Ufficio di controllo, con osservazione n. 769 del 12 novembre

2010, ha rappresentato all'Amministrazione che il provvedimento sembrava rivestire la medesima fattispecie di cui alla deliberazione n.18 del 4 ottobre 2010 della Sezione del controllo di legittimità, conclusasi con rifiuto di visto.

Con nota del 17 novembre 2010 l'Amministrazione ha sostenuto che esistono differenze sostanziali tra i due casi evidenziati, in quanto il dr. Bevere riveste la qualifica di dirigente medico - se pure in aspettativa - delle professionalità sanitarie. Inoltre l'incarico di cui si discute è di prima fascia e non di seconda come quello della delibera n. 18/2010. Infine - ad ulteriore sostegno del proprio assunto - richiama due delibere della Sezione di controllo di legittimità (la n. 4 del 2007 e la n. 18 del 2009) che hanno statuito in tema di dirigenza medica del Ministero della salute.

I chiarimenti forniti dall'Amministrazione non sono parsi idonei a superare le perplessità manifestate dall'Ufficio di controllo, atteso che il dr. Bevere riveste la qualifica di "dirigente medico delle professionalità sanitarie del Ministero della salute", cui si perviene con un concorso di primo grado, e non di secondo, come quello necessario per accedere alla qualifica di dirigente amministrativo, e quindi non avrebbe potuto partecipare all'interpello; all'esito della procedura sono stati riconosciuti idonei un dirigente di prima fascia e tre di seconda; nel caso di specie, così come quello deciso con la citata deliberazione n. 18/2010, trattasi comunque di conferimento di incarico dirigenziale ai sensi del 6° comma dell'art. 19, del d.lvo n. 165/2001; il richiamo alle delibere della Sezione n. 4/2007 e n. 18/2009 é apparso inconferente, essendosi concluse, la

prima con rifiuto assoluto di registrazione, la seconda con non luogo a deliberare, confermando in tal modo la non appartenenza dei "dirigenti medici" al ruolo della dirigenza amministrativa del Ministero della salute.

Tanto rilevato, il Presidente della Sezione, con propria determinazione, ha deferito l'atto all'esame collegiale.

In data 26 e 29 novembre 2010 il Ministro della salute ha fatto pervenire due memorie con le quali, con varie argomentazioni, conferma la legittimità del proprio operato.

Nell'odierna adunanza i rappresentanti dell'Amministrazione hanno confermato le argomentazioni esposte nelle memorie scritte.

#### **DIRITTO**

Come meglio rappresentato in narrativa, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di conferimento di incarico di livello dirigenziale generale al dr. Francesco Bevere, ai sensi dell'art. 19 - commi 4 e 6 - del d.lvo 165/2001 e successive modificazioni.

Alle perplessità manifestate dall'Ufficio in ordine alla legittimità del provvedimento, che presenterebbe la medesima fattispecie di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 18/2010, conclusasi con ricusazione di visto, l'Amministrazione ha controdedotto con argomentazioni che non sono parse idonee al Presidente della Sezione del controllo di legittimità a superare la problematica evidenziata, per cui l'atto è stato deferito all'organo collegiale.

Rileva la Sezione che il thema decidendum ha per oggetto l'esatta interpretazione del 6° c. dell'art. 19 del d.lvo 30 marzo 2001, n. 165,

come da ultimo modificato dall'art. 40 - c. 1, punto e) del d.lgv. n. 150/2009 - con il quale le parole "sono conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale" sono state sostituite dalle seguenti: "sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione".

Dalla comparata lettura dei due testi, risulta incontrovertibilmente che, nell'attuale stesura, il 6° c. dell'art.19 del d.lgv.165/2001 richiede, ai fini della nomina a funzioni dirigenziali di un estraneo, un quid pluris rispetto al testo precedente, costituito dalla dichiarazione - suffragata da esplicita motivazione - di non rinvenibilità nei ruoli dell'Amministrazione di elemento di particolare e comprovata qualificazione professionale, in grado di assolvere alle funzioni necessitate.

Alla luce di quanto appena affermato, il DPCM all'esame appare carente di adeguata motivazione, in quanto fa esclusivo riferimento alla circostanza che il dr. Bevere è in possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta, senza tuttavia esplicitare la non rinvenibilità nei ruoli dell'Amministrazione di persona in grado di assolvere alle predette funzioni.

Osserva peraltro la Sezione che nelle controdeduzioni del 26 novembre 2010 il Ministro della salute afferma che "in nessuno degli ulteriori curricula è dato ritrovare la sussistenza di una specifica formazione professionale di livello universitario in materia sanitaria e, più specificamente, di management dei servizi sanitari, unitamente al

possesso di plurime esperienze di direzione generale di importanti strutture sanitarie, pubbliche e private, aventi primario rilievo nazionale (tra cui gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico) oltre che di direzione sanitaria”, conseguentemente valutando e dichiarando inidonei allo svolgimento delle funzioni in discorso tutti gli aspiranti interni.

Le predette considerazioni sono state poi ampliate nella nota n. 9158, prodotta in data 29 novembre, nella quale il Ministro afferma altresì che sono stati presi in considerazione tutti i curricula degli aspiranti ma negli stessi non sono state rinvenute quelle particolarissime esperienze necessarie per la preposizione all’ufficio di cui trattasi, specie in questo particolare frangente connotato dall’obbligo del rispetto di stringenti obiettivi di finanza pubblica e dalla necessità di dotare l’Amministrazione di una figura di manager pubblico in grado di fronteggiare in modo adeguato la complessità del momento.

Pertanto, esperita con esito negativo la procedura volta all’individuazione della predetta professionalità all’interno dell’amministrazione, si è determinata la necessità - afferma ancora il Ministro - di effettuare la ricerca all’esterno, ricerca conclusasi con l’individuazione del dr. Bevere, le cui esperienze risultano pienamente in linea con le necessità del dicastero, in virtù dell’amplissimo e variegato curriculum presentato.

Tale integrazione della motivazione del provvedimento - se pure “per relationem” - in uno con il principio della conservazione degli atti amministrativi, risolve il Collegio a ritenere assolte le prescrizioni di cui al novellato testo dell’art. 19 - 6° c. - del d.lvo 165/01, per cui il

provvedimento all'esame può avere corso.

**P. Q. M.**

La Sezione ammette al visto il provvedimento in epigrafe.

Il Presidente

(Luigi Giampaolino)

L'Estensore

(Vittorio Giuseppone)

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2010

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice